

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO

**PER L'AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE
DI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA
E/O CONTRATTI APERTI**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL .21/03/2007

INDICE

TITOLO I LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione
- Art. 2 Sistemi di esecuzione
- Art. 3 Designazione delle spese per lavori che possono eseguirsi in economia
- Art. 4 Designazione delle spese per servizi e forniture che possono eseguirsi in economia
- Art. 5 Procedure e divieto di frazionamento
- Art. 6 Modalità di esecuzione delle spese in amministrazione diretta
- Art. 7 Modalità di esecuzione delle spese per cottimo fiduciario
- Art. 8 Modalità per l'esecuzione di spese con il sistema misto
- Art. 9 Casi di urgenza e di somma urgenza
- Art. 10 Contratto di Cottimo
- Art. 11 Contenuto del contratto di cottimo
- Art. 12 Garanzie
- Art. 13 Direzione Lavori
- Art. 14 Contabilità, Stati d'avanzamento e liquidazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia
- Art. 15 Variazioni per maggiori spese in economia
- Art. 16 Penali
- Art. 17 Normativa antimafia
- Art. 18 Piani della Sicurezza
- Art. 19 Nuovi Prezzi
- Art. 20 Rinvio

TITOLO II CONTRATTI APERTI DI MANUTENZIONE

- Art. 21 Oggetto del regolamento e suo ambito di applicazione
- Art. 22 Programmazione degli interventi di manutenzione
- Art. 23 Elementi progettuali e loro approvazione
- Art. 24 Modalità di scelta del contraente
- Art. 25 Contenuto del contratto aperto di manutenzione
- Art. 26 Normativa antimafia e sub-appalto
- Art. 27 Piani di sicurezza
- Art. 28 Modalità di esecuzione dei singoli interventi di manutenzione
- Art. 29 Contabilità, Stati di avanzamento e liquidazione dei lavori ordinati
- Art. 30 Varianti e maggiori spese
- Art. 31 Collaudi / Certificati di regolare esecuzione
- Art. 32 Rinvio
- Art. 33 Entrata in vigore

TITOLO I

LAVORI IN ECONOMIA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo disciplina l'attività negoziale del Comune necessaria per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture propedeutici alla realizzazione di opere e lavori pubblici in applicazione e ad integrazione delle norme contenute nell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, negli articoli 88, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 153 e 154 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e di tutte le altre disposizioni vigenti contenute in leggi statali e regionali.
2. Le norme contenute nel presente Titolo possono essere applicate esclusivamente al fine di realizzare opere o lavori pubblici limitatamente alle ipotesi descritte nei successivi artt. 3 e 4.
3. Il limite di importo per ammettere l'esecuzione di lavori in economia è quello previsto dall'art. 125, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ovvero pari od inferiore a 200.000 euro, IVA esclusa, salvo gli ulteriori limiti quali-quantitativi previsti dalla normativa vigente come riportati dal presente Regolamento.
4. Il limite di importo per ammettere l'esecuzione di forniture o servizi in economia è quello di 211.000 euro IVA esclusa (vedasi art. 125, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

ART. 2 - SISTEMI DI ESECUZIONE

1. I lavori e le somministrazioni da farsi in economia possono essere effettuati con uno dei seguenti sistemi:
 - a) In amministrazione diretta;
 - b) Per cottimo fiduciario;
 - c) Con sistema misto ossia parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
2. AMMINISTRAZIONE DIRETTA: sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore, essi sono eseguiti da operai dipendenti dell'Amministrazione, da questa assunti straordinariamente o con altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso, o acquistati dall'Amministrazione stessa sulla base delle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori da questo incaricato.

Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
3. COTTIMO FIDUCIARIO: sono eseguiti in cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le forniture, per i quali si rende necessario ovvero opportuno, l'affidamento a terzi ovvero, a ditte esecutrici o prestatrici di servizi o forniture.

ART. 3 - DESIGNAZIONE DELLE SPESE PER LAVORI CHE POSSONO ESEGUIRSI IN ECONOMIA

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, le spese relative ai seguenti lavori:
 - a) All'esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di qualsiasi natura e destinazione di proprietà comunale e loro pertinenze. In questo caso l'importo massimo del cottimo non potrà superare i 100.000 euro;

- b) Alla realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale dirette alla conservazione, manutenzione o adeguamento normativo del patrimonio edilizio, viabile ed impiantistico di non rilevante complessità che per loro natura non necessitano il triplice livello di progettazione previsto dalla legge n. 109/1994 e succ. mod. (max. 100.000 euro);
 - c) Alla esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti infissi e manufatti presi in affitto dall'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge e/o per contratto, le spese siano a carico del locatario (max 100.000 euro);
 - d) All'esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione, sistemazione messa in condizioni di sicurezza e/o di migliore funzionalità di reti, impianti, strade, marciapiedi percorsi pedonali e ciclabili (max 100.000 euro);
 - e) Alle provviste ed impiego di materiali da cantiere occorrenti per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) (max 100.000 euro);
 - f) Alla gestione diretta da parte del Comune dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (con limite di importo in base alla natura ed alla finalità del contratto di cottimo);
 - g) Ai lavori da eseguirsi da parte dell'appaltatore nell'ambito del contratto d'appalto principale ai sensi dell'art. 17, comma 1 (punto a), del D.P.R. n. 554/1999, e dei lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 (punto b1) della stessa norma;
 - h) All'esecuzione di lavori non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza, come puntellamenti, concatenamenti, e demolizione di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali ecc. quando non sia possibile realizzarli nel rispetto delle procedure ordinarie, con le forme e le modalità previste dagli artt. 146 e 147 del D.P.R. n. 554/1999 (max. 200.000 euro);
 - i) Ai lavori di eseguirsi di ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai Regolamenti e alle ordinanze del Sindaco (max 200.000 euro);
 - l) Ai lavori che debbono essere eseguiti d'ufficio nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto (max 200.000 euro), ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006;
 - m) Ai lavori che si rendono necessari per la compilazione dei progetti (max 200.000 euro) ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006;
 - n) Ai lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara ai sensi dell'art. 88, comma 6, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006;
2. L'amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare spese in economia per l'esecuzione di lavori, opere, provviste, forniture e servizi non espressamente previsti nel precedente comma 1, purché ne dimostri la convenienza, la conformità alle disposizioni normative vigenti e ne autorizzi preventivamente la loro esecuzione in economia.

ART. 4 - DESIGNAZIONE DELLE SPESE PER SERVIZI E FORNITURE CHE POSSONO ESEGUIRSI IN ECONOMIA

1. Possono effettuarsi in economia nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento le spese relative ai seguenti servizi e forniture nel limite di 211.000 euro:

- a) Acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in economia connessi all'esecuzione di un'opera pubblica;
 - b) Divulgazione di bandi di gare e di concorso a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione;
 - c) Servizi o forniture di stampe, tipografie, litografie, fotocopie, plottaggio, controlucidi, eliocopie, ecc. attinenti alla fase della progettazione, affidamento ed esecuzione di OO.PP;
 - d) Noli a caldo o a freddo di mezzi, attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione di opere o lavori pubblici;
 - e) Polizze assicurative previste dalle disposizioni vigenti a copertura dei rischi per i tecnici dipendenti dell'Amministrazione Comunale (progettazione, validazione ecc.);
 - f) Forniture o servizi da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelle da eseguirsi nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto;
 - g) Forniture o servizi da eseguirsi con somme a disposizione dell'Amm.ne appaltante nei lavori dati in appalto;
 - h) Ogni fornitura o servizio da eseguirsi d'urgenza per fatti non imputabili all'Amministrazione Comunale quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, oppure quando siano stati infruttuosamente sperimentati gli incanti o le licitazioni private e non siano riuscite le trattative private.
 - i)
 - l)
2. per quanto compatibile con il presente Regolamento, per l'acquisizione di beni e servizi, troveranno applicazione le disposizioni previste per le Amministrazioni dello Stato disposte dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 a titolo "Regolamento di semplificazione dei procedimenti in economia".¹

ART. 5 - PROCEDURE E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia di cui al presente regolamento dovranno seguire i criteri e rispettare i limiti di cui ai successivi artt. 6, per amministrazione diretta, e 7, per le spese di cottimo fiduciario.
2. Nessun lavoro, servizio o fornitura, della stessa natura o tipologia, potrà essere artificiosamente frazionato al fine di eludere le norme di pubblicità previste in base all'importo complessivo, ovvero al fine di ricondurle a "spese in economia".
3. ²Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, dal Programma degli Investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per ciascun Settore del Comune, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del Procedimento.

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SPESE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema della amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:

¹ Solo se lo si ritiene opportuno. Vedasi art. 12 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 (ad eccezione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n. 163/2006).

² Solo se pertinente con la dimensione e l'assetto del Comune.

- Il Responsabile del Servizio o il Responsabile del procedimento designato, provvedono direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale indicati nel PEG od in altro atto di indirizzo.
 - Il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di opere pubbliche, provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle previsioni contenute nei progetti di competenza qualora ne sia stata prevista la realizzazione in economia con una determina adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000.
 - Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori e dei servizi, il Dirigente competente o il RUP utilizzano il personale già in servizio presso l'Amministrazione o quello eventualmente assunto in via straordinaria. Per quanto concerne gli acquisti il Dirigente dispone gli stessi, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati, con la ditta fornitrice richiedendo, di norma, appositi preventivi a ditte specializzate nel settore secondo i sotto indicati limiti:
 - a) per le iniziative di spesa di importo inferiore a 40.000 euro, mediante trattativa diretta con uno o più fornitori, privilegiando il criterio della "rotazione". In questo caso non potranno in nessun modo essere effettuate ordinazioni dallo stesso soggetto per un importo superiore di 80.000 euro/anno;
 - b) per iniziative di spesa oltre 40.000 euro fino ai limiti di legge o del presente regolamento (50.000 euro/opera), a mezzo trattativa privata previo sondaggio di mercato con preventiva richiesta di offerte ad almeno 5 soggetti specializzati nel ramo, di provata esperienza e fiducia, dedotti dal mercato previa verifica dei requisiti di idoneità soggettiva;
2. E' consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa della fornitura, di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla legge e dal Regolamento dei Contratti del Comune.
 3. L'ordinazione della spesa viene disposta dal Dirigente responsabile del Servizio, o dal Responsabile del procedimento designato, con lettera commerciale od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa, con le modalità stabilite dagli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e sue ulteriori modifiche e dal relativo Regolamento di Contabilità del Comune.
 4. Effettuata la spesa il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento attivano le ulteriori procedure per la contabilizzazione e la liquidazione della stessa, con le modalità stabilite dagli artt. 176, 177, 179, 180, 181, 182 e 184 del richiamato D.P.R. n. 554/1999 e del Regolamento di Contabilità del Comune, evidenziando anche eventuali economie rispetto all'importo impegnato. Nel caso in cui dovessero necessitare ulteriori risorse economiche rispetto a quanto preventivato ed impegnato, le stesse, prima della loro disposizione, dovranno essere preventivamente autorizzate ed impegnate.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER COTTIMO FIDUCIARIO

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema del cottimo fiduciario, viene osservata la seguente procedura:
 - Il Responsabile del Servizio provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale indicati nel PEG od in altro atto di indirizzo.
 - Il Responsabile Unico del Procedimento provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle previsioni contenute nei progetti di competenza qualora ne sia

stata prevista la realizzazione in economia con una determina adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

- il Dirigente del Servizio od il Responsabile Unico del Procedimento provvedono direttamente a stabilire accordi con persone o ditte di fiducia per lavori, forniture o servizi di competenza. Nella stipula dei predetti accordi gli stessi avranno cura di valutare la congruità dei prezzi pattuiti con la ditta appaltatrice richiedendo di norma appositi preventivi a ditte specializzate nel settore, secondo i sotto indicati limiti:

- a) per le iniziative di spesa di importo inferiore a 40.000 euro, mediante trattativa diretta con uno o più fornitori, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, privilegiando il criterio della "rotazione". Non potranno in nessun caso essere effettuate ordinazioni dallo stesso fornitore per un importo superiore a 80.000 euro/anno³;
- b) per iniziative di spesa oltre 40.000 euro fino ai limiti di legge o del presente regolamento (50.000 oppure 200.000 euro), a mezzo trattativa privata con preventiva richiesta di offerte ad almeno 5 soggetti specializzati nel ramo, di provata esperienza e fiducia⁴: ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.

non è consentita la tenuta di albi chiusi o i fiducia poiché contrari al principio generale di libera concorrenza;

2. Nella procedura di scelta del contraente, relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 40.000 euro, è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" e non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista in termini discrezionali dall'art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 in rapporto alla natura prevalentemente fiduciaria della gara informale con le ditte interpellate.
3. E' consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa dell'esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, ovvero di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento dei Contratti del Comune.
4. L'ordinazione della spesa viene disposta dal responsabile del Servizio con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa, con le modalità stabilite dagli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e sue ulteriori modifiche e dal relativo Regolamento di Contabilità del Comune.
5. Effettuata la spesa il responsabile del Servizio attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della stessa, con le modalità stabilite nell'art. 184 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di Contabilità del Comune, evidenziando anche eventuali economie rispetto all'importo impegnato. Dovranno, inoltre, essere rispettate le norme sulla contabilità previste dal successivo art. 14.
6. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale secondo le modalità obbligatorie al momento dell'ordinazione.
7. La contabilità delle spese effettuate mediante cottimo fiduciario avverrà mediante criteri e modalità dettagliate in specifici capitoli, ovvero, in sub-ordine, mediante quanto previsto dagli artt. da 176 a 182 del D.P.R. n. 554/1999.

³ Tale limite non è disposto dalla legge e, pertanto, può essere fissato dalle Amministrazioni. Si consiglia di non stabilire un importo più alto.

⁴ Scegliere l'opzione.

ART. 8 - MODALITA' PER L'ESECUZIONE DI SPESE CON IL SISTEMA MISTO

1. Per le modalità di effettuazione delle spese in economia con il sistema misto si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti artt. 6 e 7 del presente regolamento per le norme di rispettiva competenza.

ART. 9 - CASI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA

1. Nel caso di lavori di urgenza si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 146 del D.P.R. n. 554/1999. In particolare l'urgenza dei lavori dovrà risultare da un apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e deve essere trasmesso all'Amministrazione Comunale per la preventiva copertura finanziaria della spesa e per l'autorizzazione dei lavori.
2. In circostanze di somma urgenza od emergenza di cui all'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il tecnico che per primo si è recato sul luogo predisporrà un verbale di somma urgenza che constata la situazione, evidenziandone il grado di pericolosità della stessa ed indicherà le caratteristiche e le modalità di intervento.
3. Il Funzionario Responsabile del servizio competente, ovvero, in sub-ordine, lo stesso tecnico che ha redatto il verbale di somma urgenza, attribuirà a trattativa diretta e senza indugio ad un'impresa di fiducia in grado di intervenire con la massima urgenza e tempestività, l'esecuzione dei lavori necessari entro il limite di 200.000 euro o comunque entro l'importo indispensabile per rimuovere lo stato del pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. A norma dell'art. 147, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999 il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procederà con il metodo previsto dall'art. 136, comma 5, della stessa norma;
5. I lavori di cui al presente articolo potranno essere direttamente ordinati dal Dirigente o dal tecnico verbalizzante senza la preventiva determina autorizzativa. Il dirigente provvederà all'adozione di un'apposita determina che approva l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine. Ai fini di cui al presente comma il tecnico Responsabile del procedimento ovvero il dirigente competente del servizio interessato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.
6. Qualora i lavori intrapresi non ottengano l'approvazione, saranno approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego.
7. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui al comma 2, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il dirigente competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 10 - CONTRATTO DI COTTIMO

1. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario per lavori, servizi e forniture di cui al presente regolamento qualora l'importo contrattuale sia inferiore a 40.000 euro (quarantamila euro) IVA esclusa, avviene mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici o anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte nonché mediante sottoscrizione a piè del capitolo o del disciplinare, a cura del Dirigente del Settore competente, il quale ne curerà altresì la conservazione.
2. Per le forniture ed i servizi disciplinati dal presente regolamento alla stipula del contratto di cottimo provvede direttamente il Dirigente competente, con le modalità di cui al comma precedente.
3. Per i cottimi di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro i dirigenti interessati dovranno sottoscrivere un contratto di cottimo secondo quanto stabilito dal successivo art. 11.

ART. 11 - CONTENUTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO

1. Nel contratto di cottimo saranno indicati:
 - a) la prestazione del contratto ovvero l'oggetto del cottimo;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - d) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità per ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale;
 - g) la facoltà che si riserva l'Amministrazione in caso di inadempimento del cottimista di provvedere d'ufficio alla risoluzione in danno del contratto mediante semplice denuncia, a seguito di contraddittorio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;
 - h) la cauzione, salvo non si provveda ad espresso esonero;
 - i) eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni o dei lavori da eseguire;
 - j) l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro.
 - k) l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.
2. Per i cottimi relativi ai lavori, ove non diversamente stabilito dal Dirigente, si fa riferimento allo schema allegato.

ART. 12 - GARANZIE

1. Le ditte assuntrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.
2. Il Dirigente competente, in sede di approvazione dei preventivi di spesa può comunque introdurre, a suo insindacabile giudizio l'obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria da parte della ditta assuntrice quando i lavori, le forniture e i servizi da affidare superano l'importo di 40.000 euro.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2 l'ammontare della garanzia fidejussoria viene stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati in cottimo salvo diversa e motivata quantificazione.
4. Qualora richiesta la garanzia definitiva deve possedere i requisiti previsti dall'art. 113 dle D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 13 - DIREZIONE LAVORI

1. Alla direzione e alla sorveglianza dei lavori, forniture e servizi che si eseguono in economia, provvedono i settori rispettivamente competenti con il proprio personale.
2. Di norma, (e salva diversa e motivata scelta del dirigente competente), sarà esclusa la possibilità di eseguire lavori in economia da parte di professionisti esterni ad eccezione di lavori in economia da realizzare nel contesto della realizzazione di opere pubbliche per opere comprese od escluse dal contratto principale purché preventivamente autorizzate da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
3. Il Direttore dei Lavori, interno od esterno all'Ufficio Tecnico comunale, dovrà adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei lavori pubblici.

ART. 14 - CONTABILITA', STATI D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA

1. Il Direttore dei lavori o il Responsabile del Procedimento, sulla base delle previsioni contrattuali ovvero, qualora non siano previste, per ammontari predeterminati discrezionalmente, può redigere uno o più stati d'avanzamento in corso d'opera entro i limiti delle somme autorizzate e dei lavori effettivamente eseguiti.
2. Il Direttore dei Lavori od il soggetto dallo stesso incaricato dovrà curare la contabilità dei lavori nel rispetto di quanto disciplinato dagli artt. 176 e 182 del D.P.R. n. 554/1999.

ART. 15 - VARIAZIONI PER MAGGIORI SPESE IN ECONOMIA

1. In nessun caso la spesa complessiva per gli interventi in economia potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.
2. Ove durante l'esecuzione delle spese in economia si riconosca insufficiente la somma risultante dal preventivo di spesa, il responsabile del procedimento, dovrà presentare una perizia suppletiva per conseguire l'autorizzazione ad impegnare l'eccedenza della spesa.
3. La spesa complessiva finale ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. n. 554/1999 non potrà tuttavia superare la spesa prevista in origine incrementata del 100% (e comunque la soglia dei 200.000 euro⁵).

⁵ Talune interpretazioni del 2° comma dell'art. 148 del dP.R. n. 554/1999 ritengono possibile predisporre perizie suppletive per un importo aggiuntivo massimo di 200.000 euro, mentre un'interpretazione più formale e rigida ritiene che non si possa comunque superare (compreso l'importo di perizia) l'importo massimo fissato per i lavori in economia di 200.000 euro.

ART. 16 - PENALI

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera od atto di ordinazione delle spese in economia.
2. L'importo della penale giornaliera in relazione all'importanza e all'entità del lavoro, è determinato nel contratto, dal Dirigente, di norma nei limiti previsti per i contratti d'appalto dall' art. 117 del D.P.R. n. 554/1999. In casi particolari e motivati potranno essere previste penali di maggiore entità.
3. Il ritardo nell'espletamento del servizio, fornitura o lavoro in economia oltre un mese dal termine previsto, deve ritenersi sempre come un grave ritardo e come tale costituire titolo per la risoluzione del contratto per "grave inadempimento".
4. Il Dirigente potrà inserire nei contratti di cottimo tutte quelle penali che ritiene opportune in rapporto alla natura, alla specificità ed all'urgenza dei lavori a maggiore salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 17 - NORMATIVA ANTIMAFIA

1. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui alla Legge 17 gennaio 1994, n. 47, al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ed alle loro successive eventuali modificazioni.

ART. 18 - PIANI DELLA SICUREZZA

1. Per i lavori da eseguire in economia (sia per cottimi fiduciari, sia in economia diretta) dovrà essere rispettato, per quanto applicabile, il D.Lgs. n. 494/1996.
Il piano della sicurezza redatto dall'Amministrazione Comunale (o da esperti esterni) dovrà essere in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alle specificità dell'intervento.
2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza).

ART. 19 - NUOVI PREZZI

- 1 Nel caso si renda necessaria la determinazione di un prezzo non previsto dai singoli contratti di cottimo si farà riferimento ai Prezziari Ufficiali della Regione Abruzzo⁶ in vigore al momento dell'effettuazione della prestazione.

ART. 20 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà espresso rinvio alla seguenti norme di riferimento sulla base del riportato ordine gerarchico:
 - a) norme statali regionali in materia di lavori, servizi e forniture in economia;
 - b) norme statali in materia di OO.PP.;
 - c) Capitolato Generale d'Appalto delle OO.PP. (D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145).

⁶ Inserire un prezzario di riferimento (Camera Commercio locale, Prezziari regionali ecc.)

TITOLO II⁷

CONTRATTI APERTI DI MANUTENZIONE⁸

ART. 21 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo integra le disposizioni di legge relative alle modalità di affidamento e di espletamento dei “contratti aperti di manutenzione” così come definite dall’art. 154, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999.
2. Per “Contratti aperti di manutenzione” si intendono quei particolari appalti la cui prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi di manutenzione del patrimonio comunale non predeterminati nel numero, ma nell’entità economica complessiva i quali si rendono necessari in rapporto alle esigenze manutentive della Stazione Appaltante.
3. Di norma tali interventi devono essere contraddistinti dall’oggettiva impossibilità, o estrema difficoltà, di predeterminare a priori l’oggetto dell’intervento, le prestazioni da svolgere, le quantità ed i luoghi dell’intervento in quanto scaturenti da richieste contingenti di cittadini, associazioni, enti, manifestazioni ecc., ovvero da necessità impellenti od imprevedibili sotto un profilo previsionale. Per tali ragioni gli interventi di cui al presente capo sfuggono, per natura, alla programmazione.
4. I contratti aperti per manutenzione potranno essere affidati per tipologie omogenee (lavori edili, stradali, termoidraulici, elettrici, ecc) o miste.
5. Il limite di importo per tali forme di contratti viene stabilito in ⁹ 200.000 euro euro.
6. Possono essere fissati convenzionalmente dei tempi massimi di validità del rapporto contrattuale. Qualora gli stessi non siano stabiliti varrà il principio dell’esaurimento dell’importo contrattuale.

ART. 22 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. Interventi di manutenzione possono essere indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori e, pertanto, non si rende necessaria la redazione del progetto preliminare.
2. L’entità economica degli interventi dovrà basarsi sulla base dei dati storici della spesa o, più analiticamente, dagli studi di pianificazione generale della manutenzione redatti dagli uffici competenti.
3. Nell’elenco annuale, a norma di legge, gli interventi di importo superiore a 150.000 euro devono essere indicati singolarmente, mentre vengono aggregati quelli di importo inferiore. In entrambi i casi viene indicata la stima sommaria dei costi.
4. I singoli interventi (di entità inferiore a 150.000 euro) verranno concretamente attuati sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, dall’Assessore di riferimento, competente per materia, o

⁷ La disciplina dei contratti d’appalto “aperti” non è ritenuta univocamente ammissibile in dottrina e, pertanto, si suggerisce di adottarla solo se condivisa. Secondo una possibile interpretazione infatti l’art. 154, 2° comma, del D.P.R. n. 554/1999 (nonostante richiami il concetto di “appalto”) deve intendersi riferito solo nell’ambito dei lavori di manutenzione a mezzo di cottimi.

Una seconda interpretazione invece (forse la più coerente con il dato formale) ritiene che l’unico limite, nei contratti di appalto aperti sia l’importo complessivo dei lavori di 200.000 euro.

Altri ancora ritengono che non sussistano limiti di applicabilità e di importo (vedi anche nota all’art. 21, comma 5 del presente schema).

⁸ I contratti aperti sono una particolare tipologia di appalti e, come tali, non appartengono alla fattispecie dei lavori in economia. In realtà si differenziano dai normali contratti d’appalto unicamente per la natura della prestazione che viene pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero o nella identificazione fisica, ma che si rendono necessari secondo le necessità del Comune.

⁹ Secondo una lettura restrittiva dell’art. 154, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 l’importo massimo di questa tipologia di contratti non può superare i 200.000 euro. Una lettura più estensiva, invece, non pone un limite all’importo contrattuale originario ma solo agli incrementi di spesa verificatisi successivamente all’affidamento.

autonomamente e motivatamente assunti dal dirigente competente per materia in rapporto ai doveri d'ufficio oppure in attuazione agli obiettivi del PEG.

ART. 23 - ELEMENTI PROGETTUALI E LORO APPROVAZIONE

1. I “contratti aperti di manutenzione” dovranno essere affidati sulla base dei seguenti elementi progettuali minimi, da considerarsi, ai sensi dell’art. 93, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, quali elaborati grafici e descrittivi costituenti il progetto “definitivo”:
 - a) Elenco prezzi;
 - b) Schema di contratto;
 - c) Capitolato speciale d'appalto;
 - d) Schemi tipo o particolari esecutivi (eventuale);
 - e) Elaborati grafici (eventuale).
2. **ELENCO PREZZI:** L’elenco prezzi può essere redatto specificamente per il complesso di interventi da appaltare ovvero in subordine si farà riferimento a prezziari ufficiali validi nella Provincia o nella Regione;
3. **SCHEMA DI CONTRATTO:** Lo schema di contratto, per quanto compatibile, deve essere redatto conformemente ai contratti previsti dalla Legge e dai regolamenti per gli appalti dei lavori ordinari (non-aperti).
4. **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:** Deve disciplinare i livelli prestazionali, tecnici e temporali del contratto aperto di cui costituisce un allegato. Per quanto compatibili si applicano le norme previste dall’art. 45 del D.P.R. n. 554/1999.
5. **SCHEMI TIPO E PARTICOLARI ESECUTIVI:** Questi dovranno essere redatti qualora il complesso degli interventi, per quanto non preventivabile nell’ubicazione specifica, presentino delle condizioni di ripetitività e di modularità esecutiva. In questo caso è opportuno includere tra gli elaborati da porre a base di gara schemi grafici che illustrino i livelli prestazionali richiesti.
6. **ELABORATI GRAFICI:** Qualora sia possibile dettagliare alcuni interventi con elaborati grafici specifici è opportuno redigerli nella scala ritenuta tecnicamente più opportuna per una corretta esecuzione da parte dell’appaltatore.
7. Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il progetto “definitivo” come sopra dettagliato, dopo essere stato approvato dal competente soggetto, può essere posto direttamente a base d’asta. In tal caso il contratto avrà per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione.

ART. 24 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. I “contratti aperti di manutenzione” dovranno essere affidati sulla base della vigente normativa in materia di “qualificazione” e “scelta del contraente di appalti di opere pubbliche” in relazione all’importo **complessivo** del contratto posto a base d’asta (da computarsi per l’intero periodo di riferimento).

ART. 25 - CONTENUTO DEL CONTRATTO APERTO

1. Nel contratto aperto di manutenzione, salvo i normali elementi convenzionali contenuti nei contratti di appalto, saranno indicati:
 - a) la definizione dell'oggetto del contratto con la specificazione di "contratto aperto";
 - b) la definizione della prestazione generale del contratto con l'indicazione della/e categoria/e di intervento;
 - c) i prezzi unitari e/o l'importo complessivo del contratto;
 - d) la durata massima del contratto ovvero la determinazione della scadenza coincidente con l'esaurimento delle somme di contratto;
 - e) le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - f) la specificazione delle modalità di determinazione dei termini delle singole prestazioni da ordinare;
 - g) le modalità di pagamento riferite ad entità economiche e/o temporali;
 - h) le modalità di determinazione dei tempi di esecuzione (complessivi e/o parziali per ogni sub-intervento);
 - i) le penalità;
 - l) la facoltà che si riserva l'Amministrazione in caso di inadempimento di provvedere d'ufficio a spese dell'appaltatore o di risolvere il contratto nelle forme di legge;
 - m) l'obbligo dell'appaltatore di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi di lavoro.
 - n) le modalità di rispetto dei piani di coordinamento sulla sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 (siano essi già predisposti o da predisporre in rapporto ai singoli interventi non preventivati).

ART. 26 - NORMATIVA ANTIMAFIA E SUB-APPALTO

1. Ai contratti aperti di manutenzione si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, alle successive eventuali modificazioni con riferimento all'importo complessivo dell'appalto.
2. Ai contratti aperti di manutenzione sono altresì applicabili le norme che disciplinano il sub-appalto dalla vigente normativa sugli appalti di Opere Pubbliche.

ART. 27 - PIANI DI SICUREZZA

1. Per i contratti aperti di manutenzione dovrà essere rispettata, la normativa sulla sicurezza dei cantieri edili prevista dal D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche.
2. Il Piano della sicurezza e coordinamento, sarà redatto dall'Amministrazione Comunale (o da tecnici esterni appositamente incaricati) in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto ai singoli interventi manutentivi da attuare.
3. In relazione alla specificità dei contratti aperti, caratterizzati dall'imprevedibilità della loro concreta e puntuale esecuzione (essendo costituiti da una pluralità di interventi di manutenzione non prevedibili al

momento dell'appalto), i piani della sicurezza, e di coordinamento di norma, non saranno redatti prima dell'appalto ma prima dell'inizio dei lavori di ogni singolo intervento manutentivo (se ed in quanto soggetto alla normativa di cui trattasi). Di ciò se ne deve dare atto nell'ambito del contratto d'appalto.

4. Ciascun intervento sarà caratterizzato da uno specifico piano della sicurezza e coordinamento (da approvare con determina del dirigente competente per materia), un computo specifico degli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso, da uno o più soggetti a cui affidare i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (coincidente con il D.L. se questi ha i requisiti) ed un responsabile dei lavori (di norma coincidente con il RUP).
5. Qualora lo specifico intervento, in base alla normativa di riferimento, non sia assoggettato al piano di sicurezza e coordinamento la ditta appaltatrice dovrà redigere e consegnare al Direttore Lavori il piano sostitutivo di sicurezza, prima dell'inizio dei lavori.

ART. 28 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. Ogni singolo intervento, nell'ambito del più generale contratto aperto di manutenzione, prima della sua esecuzione, dovrà essere contraddistinto dai seguenti elementi:
 - a) ATTO DI INDIRIZZO O DI PROGRAMMAZIONE (ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4)
 - b) PROGETTO MANUTENTIVO
 - c) PIANO DELLA SICUREZZA E DI COORDINAMENTO O PIANO SOSTITUTIVO DELLA SICUREZZA
 - d) TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO/URBANISTICO
 - e) NOMINA FORMALE, DELLE COMPETENTI PROFESSIONALITA' TECNICHE
 - f) ORDINE DI ESECUZIONE ALL'APPALTATORE
2. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere preceduti da almeno uno dei seguenti ATTI DI INDIRIZZO:
 - a) Intervento specifico previsto dal P.E.G.
 - b) Indirizzo, nell'ambito delle linee guida del P.E.G. da parte dell'assessore competente per materia o da parte della Giunta Comunale;
 - c) Disposizione, nell'ambito delle linee guida del P.E.G., del dirigente/funziario competente per materia nel rispetto delle risorse assegnate.
 - d) Disposizione urgente del dirigente/funziario competente diretto a prevenire potenziali pericoli per la pubblica incolumità.
3. Il PROGETTO MANUTENTIVO, consiste nella specificazione tecnica di ogni singolo intervento da attuare. In rapporto alla natura e all'entità dell'intervento dovrà essere corredato dagli elaborati progettuali che si rendono necessari al fine di consentire alla ditta appaltatrice di eseguire correttamente l'intervento in rapporto alla corretta diligenza del buon imprenditore edile (planimetrie, sezioni, particolari, esplicitazione delle modalità di esecuzione, relazioni tecniche, progetti ai sensi della Legge n. 46/1990 ecc.). L'approvazione di tale progetto (di livello esecutivo), attinente alla sfera gestionale dell'Ente, è riservata al dirigente competente per materia (anche se redatto a cura della stessa impresa appaltatrice).

4. Ogni intervento manutentivo, qualora soggetto alle norme sulla sicurezza dei cantieri ai sensi della Legge n. 494/1996 dovrà essere corredato da un PIANO DELLA SICUREZZA come precisato dall'art. 27 del presente regolamento.
5. Il TITOLO AUTORIZZATIVO sarà, di norma, conseguito con l'approvazione del progetto (esecutivo) manutentivo di cui al precedente comma, verificato ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006.
6. Per ciascun intervento dovranno essere designate le COMPETENTI PROFESSIONALITA' TECNICHE previste dalla legge ovvero il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (se obbligatorio per legge) ed, eventualmente, un ispettore di cantiere od un direttore operativo.
7. L'ORDINE DI ESECUZIONE ALL'APPALTATORE deve specificare le modalità di svolgimento dell'intervento e deve contenere:
 - a) Gli estremi dell'avvenuta stipulazione del contratto di appalto aperto di manutenzione di riferimento (salvo il caso di lavori da eseguire sotto riserve di legge);
 - b) L'allegato progetto manutentivo e l'eventuale piano di sicurezza dei lavori;
 - c) L'indicazione del termine di esecuzione dei lavori ordinati e la relativa penale giornaliera in caso di ritardo;
 - d) L'indicazione del titolo autorizzativo edilizio;
 - e) L'indicazione del Responsabile del Procedimento, del Direttore Lavori, del Responsabile della Sicurezza (se previsto), del direttore operativo e/o dell'ispettore di cantiere (se nominati).

ART. 29 - CONTABILITA' STATI DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ORDINATI

1. Per l'espletamento della contabilità dei lavori manutentivi di cui al presente capo e la liquidazione degli stati d'avanzamento parziali e finale troverà applicazione, per quanto compatibile, la vigente normativa in materia di OO.PP. disciplinata dal D.P.R. n. 554/1999.
2. Considerate le peculiarità proprie del contratto aperto di manutenzione, tuttavia, la contabilità e la liquidazione dei singoli interventi ordinati potrà assumere carattere autonomo (intervento per intervento) o cumulativo (unica contabilità per l'intero contratto). Tale facoltà dovrà essere specificata nel contratto di appalto o nel Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora tali documenti non contengano tale indicazione la contabilità dei lavori si potrà implementare per ogni singolo intervento o per insiemi omogenei di interventi ordinati (per competenza o per affinità di finanziamento o di programmazione) a discrezione del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento.

ART. 30 - VARIANTI E MAGGIORI SPESE

1. Le varianti degli interventi già ordinati dovranno essere approvate ed impartite con gli stessi criteri previsti dal presente capo per gli interventi originari attraverso opportune varianti o varianti suppletive da redigere a cura del D.L. (o, in subordine, direttamente dal R.U.P.).
2. Qualora l'importo complessivo del contratto di appalto aperto di manutenzione ecceda l'importo originario troverà applicazione l'art. 154, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999¹⁰.

¹⁰ Art. 154, 1° comma, D.P.R. n. 554/1999: qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, sino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 euro.

ART. 31 - COLLAUDI/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE

1. I contratti aperti di manutenzione sono soggetti a Collaudo o Certificato di regolare esecuzione sulla base delle vigenti normative sui lavori pubblici ed in rapporto all'importo oggetto di contabilizzazione (per singoli interventi o per importo complessivo) così come stabilito dall'art. 29, comma 2, del presente regolamento.
2. Tutti gli altri aspetti connessi alla contabilità finale, modalità di designazione del collaudatore, opzione tra certificato di collaudo o di regolare esecuzione ecc. sono rimesse alla disciplina generale prevista dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

ART. 32 - RINVIO

1. Per quanto non in contrasto con la disciplina legislativa dell'appalto e con il presente regolamento, ai lavori in economia ed ai contratti aperti di manutenzione troveranno applicazione in via analogica tutte le norme previste per gli appalti di lavori pubblici contenute nelle seguenti norme di riferimento:
 - a) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
 - c) DM 19 aprile 2000, n. 145;
 - d) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Secondo una lettura restrittiva dell'art. 154, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 l'importo massimo di questa tipologia di contratti non può superare i 200.000 euro. Una lettura più estensiva, invece, non pone un limite all'importo contrattuale originario ma solo agli incrementi di spesa verificatisi successivamente all'affidamento.